



Ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici dalla legge 10/91 al

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 aprile 2013, n. 74**

(Gazzetta Ufficiale N. 149 del 27 Giugno 2013)

Ing. Camillo Calvaresi

ACEER TOSCANA

calvaresi@enea.it

Chieti

26 settembre 2013

Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici

Legge 9 gennaio 1991 n.10

“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”

31. Esercizio e manutenzione degli impianti

3. **I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio**

effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle **norme relative al rendimento di combustione**, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.

Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici

DPR 26 agosto 1993 n. 412

“Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”.

DPR 21 dicembre 1999 n. 551

“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici...”

..... effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti

Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici

Nel dicembre 2002 è stata emanata la Direttiva n. 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia affinché gli stati membri ne recepissero gli obiettivi.

Articolo 1

L'obiettivo della presente direttiva è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne

Le disposizioni in essa contenute riguardano:

.....

e) l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni.

Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192,
in vigore dall' 8 ottobre 2005
è il recepimento della direttiva europea n. 2002/91/CE

Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n.311
Corregge ed integra il decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192

Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192.

- Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.
- L'ispezione per gli impianti più vecchi comprende una diagnosi energetica e una consulenza sui possibili interventi per migliorare l'efficienza energetica
- non c'è più l'autocertificazione, ma l'obbligo da parte dei manutentori di inviare all'organismo incaricato l'allegato F o G
- Non è esplicito l'obbligo della manutenzione annuale
- Nella definizione di impianto termico sono stati inclusi anche gli impianti per la climatizzazione estiva
- Sono state introdotte anche sanzioni per i manutentori

La manutenzione e ispezione degli impianti è disciplinata dall'allegato L

Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192.

LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

I controlli per la verifica della efficienza energetica devono essere effettuati almeno con la seguente frequenza ed eseguiti in occasione delle operazioni di manutenzione ordinaria di cui sopra.

ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;

ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati;

ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.

Nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, è prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione da effettuarsi a metà -del periodo di riscaldamento annuale.

Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192.

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192

Art. 17

(Clausola di cedevolezza)

...omissis...

le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma.

Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.

Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici

DPR 16 Aprile 2013, n. 74

Pubblicato nella GU N. 149 del 27 Giugno 2013

(testo in vigore dal 12 luglio 2013)

Modifica il DLgs 192, N. 192/2005

Modifica necessaria per non incorrere alla procedura di infrazione della Commissione Europea in quanto la normativa italiana:

- Prevedeva un controllo sulle caldaie difforme a quello previsto dalla Direttiva Europea (Art. 8 Direttiva 2002/91/CE);
- Non prevedeva il controllo sugli impianti di condizionamento estivo (Art. 9 Direttiva 2002/91/CE).

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74

Gazzetta Ufficiale N. 149 del 27 Giugno 2013 - Vigente dal: 27-6-2013

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, **manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva** degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75

Gazzetta Ufficiale N. 149 del 27 Giugno 2013 - Vigente dal: 27-6-2013

Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la **qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici**, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

IL DPR 16 Aprile 2013, n. 74

Pubblicato nella GU N. 149 del 27 Giugno 2013

(premessa al DPR 16 aprile 2013 n.74) Considerato che l'articolo 8 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, **prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche delle caldaie alimentate con combustibili gassosi, liquidi o solidi non rinnovabili, fornisce indicazioni sulle potenze utili significative delle caldaie da sottoporre a ispezione e sulla frequenza delle medesime;** prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per **prescrivere ispezioni periodiche sui sistemi di condizionamento d'aria la cui potenza nominale utile e' superiore a 12 kW;**

Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici

IL DPR 16 Aprile 2013, n. 74

Art. 1

Ambito di intervento e finalita'

1. Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la **climatizzazione invernale ed estiva degli edifici**, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché **i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione**

degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato: "decreto legislativo".

Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici

IL DPR 16 Aprile 2013, n. 74

Art. 2

Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

Art. 3

Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

Art. 4

Funzioni delle Regioni e Province autonome

Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici

DPR 16 Aprile 2013, n. 74

Art. 5

Criteri di controllo della qualità del servizio di certificazione energetica

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalità della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo.

Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici

DPR 16 Aprile 2013, n. 74

Art. 6

Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

**Modifica rispetto al Dlgs 192/2005
le condizioni per assumere l'incarico di terzo responsabile**

Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici

DPR 16 Aprile 2013, n. 74

Art. 7

Controllo e manutenzione degli impianti termici

4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, **devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:**

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici

DPR 16 Aprile 2013, n. 74

5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria **devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione"**. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unita' immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, **entro il 1° luglio 2013**, ferma restando la facolta' delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. **I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.**

Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici

DPR 16 Aprile 2013, n. 74

Art. 8

**Controllo dell'efficienza energetica
degli impianti termici**

1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, **si effettua un controllo di efficienza energetica**

.....

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati **all'Allegato A** del presente decreto.

DPR 16 Aprile 2013, n. 74

Art. 8

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato **nell'Allegato A** del presente decreto. Una copia del Rapporto e' rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia e' trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'Allegato A del presente decreto.

.....

6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformita' alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'**Allegato B** del presente decreto.

Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici

DPR 16 Aprile 2013, n. 74

9. **Le macchine frigorifere e le pompe di calore** per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica sono **inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto**, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

10. **Le unità cogenerative** per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica **non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale**, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici

DPR 16 Aprile 2013, n. 74

Art. 9

Ispezioni sugli impianti termici

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le **autorità competenti** effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.....

2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.

L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici

DPR 16 Aprile 2013, n. 74

4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW **l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile e' ritenuto sostitutivo dell'ispezione.**

5. In caso di affidamento a organismi esterni delle attività di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'Allegato C del presente decreto.

6. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, l'Unità tecnica per l'efficienza energetica dell'Enea (ENEA-UTEE) fornisce alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle autorità competenti e agli organismi esterni che ne facciano richiesta, supporto nelle attività di formazione e qualificazione del personale incaricato degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici di cui al presente articolo.

Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici

DPR 16 Aprile 2013, n. 74

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, **ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo**, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati **necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti**.

8. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o l'organismo incaricato provvedono all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, si attivano presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.

Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici

DPR 16 Aprile 2013, n. 74

9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;

b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;

c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;

Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici

DPR 16 Aprile 2013, n. 74

9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto

Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici

DPR 16 Aprile 2013, n. 74

Art. 10

Competenze delle Regioni e delle Province autonome

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo e nel rispetto del principio di sussidiarietà, le disposizioni del presente decreto si applicano ai territori per i quali **le Regioni o le Province autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.**
2. Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, **le Regioni e le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile.**

Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici

DPR 16 Aprile 2013, n. 74

3. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono:

a)

b) istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale, tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;

Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici

DPR 16 Aprile 2013, n. 74

4. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, provvedono a:

a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici,

.....

b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;

c) **promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività' di ispezione sugli impianti termici** nonche' avviare programmi di verifica annuale della conformita' dei rapporti di ispezione;

d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici

DPR 16 Aprile 2013, n. 74

Ai fini di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, provvedono ad adeguare le disposizioni adottate alle previsioni del presente decreto.

Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici

Il 19 maggio 2010 è stata approvata la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia che sostituirà la precedente 2002/91/CE. Il rafforzamento degli strumenti si attua con:

- Gli edifici costruiti dopo il 31/12/2020 avranno **consumo di energia vicino allo zero**. Per gli edifici pubblici l'obbligo scatta 2 anni prima (31/12/2018)
- rafforza il concetto che i requisiti minimi della prestazione energetica degli edifici **soddisfino l'analisi costi-benefici**;
- richiede l'adozione di **metodologie di calcolo conformi al quadro di riferimento** previsto all'allegato 1 alla direttiva
- **Le ispezioni sugli impianti termici devono portare a raccomandazioni "energetiche"**
- **Percorsi di qualificazione e di controllo dei tecnici Certificatori ed Ispettori**

Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici

Direttiva 2010/31/UE

- Al fine di assicurare la qualità della certificazione energetica e dell'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento in tutta l'Unione, **ogni Stato membro dovrebbe istituire un sistema di controllo indipendente.**
- riconoscimento delle qualifiche professionali, per quanto riguarda il **reciproco riconoscimento delle figure professionali** specializzate interessate dalla presente direttiva e richiede l'adozione di metodologie di calcolo conformi al quadro di riferimento previsto all'allegato 1 alla direttiva
- Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi gravanti sui proprietari e sui locatari degli edifici, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per **combinare il più possibile le ispezioni e le certificazioni.**

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63

(Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013),

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

(G.U. n. 181 del 3 agosto 2013)

Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63

**Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia
di coesione sociale

Modifiche ed integrazioni apportate dalla

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

5 -quiquies . **Le regioni e le province autonome**, in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, **provvedono inoltre a:**

- a) **istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione**, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.
- b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.

Modifiche ed integrazioni apportate dalla

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art.15 sostituito

(Sanzioni)

1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, **il rapporto di controllo tecnico** di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, **sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio** ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

2.

3. **Il professionista qualificato** che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8,

4. **Il direttore dei lavori** che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, **contestualmente alla dichiarazione di fine lavori prima del rilascio del certificato di agibilità**, è punito con la sanzione

Modifiche ed integrazioni apportate dalla

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art.15 sostituito (Sanzioni)

5. **Il proprietario** o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

6. **L'operatore incaricato del controllo e manutenzione**, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Modifiche ed integrazioni apportate dalla

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art.15 sostituito (Sanzioni)

7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

Modifiche ed integrazioni apportate dalla

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

*l-tries) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, **sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW**. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.».*

Modifiche ed integrazioni apportate dalla

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 17 (Clausola di cedevolezza)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto **si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE** fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento».



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Ing. Camillo Calvaresi
ACEER TOSCANA
calvaresi@enea.it

Chieti
26 settembre 2013

(Articolo 9, comma 5)

REQUISITI MINIMI, PROFESSIONALI E DI INDIPENDENZA, DEGLI ORGANISMI ESTERNI
INCARICATI DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI.

7. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni, deve possedere i requisiti seguenti:
 - a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art.4 comma 1 DM 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
 - b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
 - c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.
 8. Deve essere garantito il continuo aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.
-
11. Le Regioni e le Province autonome, dopo eventuale riqualificazione professionale, possono incaricare di eseguire gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici personale che abbia maturato esperienza significativa per conto delle loro Amministrazioni, o presso enti e organismi da essi delegati, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.

VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

Tipologie di generatori di calore	Data di installazione	Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)	prima del 29 ottobre 1993	$82 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti)	dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore standard	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore a bassa temperatura	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$87,5 + 1,5 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$91 + 1 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	dall' 8 ottobre 2005	$89 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	dall' 8 ottobre 2005	$87 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	$77 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	dopo il 29 ottobre 1993	$80 + 2 \log P_n$

log P_n : logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW
Per valori di P_n superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW

PERIODICITÀ DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMPIANTI
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORI DI 10 kW E
SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE
MAGGIORE DI 12 kW

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica ⁽¹⁾ [kW]	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	Rapporto di controllo di efficienza energetica ⁽²⁾
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10 < P < 100	2	Rapporto tipo 1
		P ≥ 100	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	10 < P < 100	4	Rapporto tipo 1
		P ≥ 100	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12 < P < 100	4	Rapporto tipo 2
		P ≥ 100	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P ≥ 12	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	P ≥ 12	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P > 10	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	P _{el} < 50	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	P _{el} ≥ 50	2	Rapporto tipo 4
P – Potenza termica utile nominale P _{el} – Potenza elettrica nominale				

- (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto
- (2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all'articolo 7, comma 6.

Il recepimento della Direttiva 2002/91/CE nel territorio nazionale

